



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 15039/62/11/2021 del 21.06.2021

Pos. n. 2

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento regionale Tecnico
Area 5 – Redazione Prezziario Unico Regionale e
funzionamento Commissione regionale Lavori Pubblici
(rif. Nota 16 giugno 2021, n. 99222)

Oggetto: *Progetto definitivo delle nuove Linee Tram della città di Palermo –
Tratte A, B e C.*

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento sottopone a questo Ufficio la problematica sollevata in seno alla Commissione regionale dei Lavori Pubblici, in relazione alla quale, *de relato*, è stato già reso l'avviso di questo Ufficio con nota 15 marzo 2021, n. 6705.

Nella fattispecie, in relazione al progetto di cui all'oggetto, il RUP ha compulsato la Commissione regionale dei lavori Pubblici in ordine alla verifica dei presupposti per l'attivazione del procedimento di cui all'art. 5, comma 12, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, a fronte di un progetto finanziato per oltre il 50 per cento dallo Stato, il cui quadro economico supera tre volte la soglia comunitaria e per il quale è stato richiesto il prescritto parere obbligatorio al competente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Ciò con riferimento, altresì, *“al carattere prioritario e sovraordinato del parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e della sollevata generale incompetenza della Commissione regionale in relazione alla progettazione in questione”*.

Codesto Dipartimento, prendendo atto della volontà espressa dai componenti della Commissione regionale nella seduta del 26 maggio 2021, di richiedere un approfondimento interpretativo della norma regionale al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, per il tramite del Presidente della Regione, chiede il preventivo parere di questo Ufficio sulla questione rappresentata.

2. La legge regionale n. 12/2011, all'art. 1, dispone che *“A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge”*. Il successivo art. 5, comma 12, sancisce che *“(…) I pareri sui progetti, quale che sia il livello di progettazione, di importo superiore a tre volte la soglia comunitaria, sono resi dalla Commissione regionale dei lavori pubblici (...) istituita quale organo tecnico consultivo della Regione. (...) La Commissione regionale svolge attività di consulenza tecnica per la Regione e, per consulenze di particolare complessità, su richiesta degli altri enti di cui all'articolo 2. (...) Al fine della semplificazione dei procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento per l'esecuzione di lavori pubblici di cui al comma 12, il responsabile del procedimento, o il soggetto privato attuatore di interventi, richiede la convocazione della Commissione regionale, alla quale partecipano i soggetti competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati previsti dalla normativa vigente nonché il responsabile del procedimento. Il parere della Commissione regionale sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali e di uffici regionali in materia di lavori pubblici”*.

La richiamata disposizione regionale che disciplina il funzionamento della Commissione regionale dei Lavori Pubblici richiede, quindi, una lettura coordinata con l'art 215, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016, nella considerazione che il recepimento della norma statale risulta avvenuto senza modifiche, il quale dispone che: *“Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo*

Stato, di importo superiore ai 50 milioni di euro, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta”. In tale direzione è opportuno evidenziare che ai sensi dell’art. 1, comma 7, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come sostituito dall’art. 8, comma 7, lett. d) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 è stato disposto che: *“In deroga all’articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 30 giugno 2023, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. (...)”.*

Dall'esame delle norme sopra riportate emergerebbe che per le opere pubbliche di interesse regionale e finanziate con risorse regionali per importi superiori a tre volte la soglia comunitaria il parere deve essere reso dalla Commissione Regionale con le modalità della conferenza dei servizi.

Di contro, per le opere pubbliche, anche se di interesse regionale, che trovano il loro finanziamento nelle risorse statali per almeno il 50% e che siano di importo superiore a 50 /100 milioni di euro, si è posta la questione in ordine alla necessità o meno di chiedere il parere anche alla Commissione regionale, a fronte del previsto parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Orbene, ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. 27 aprile 2006, n. 204 (Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici) il Consiglio superiore dei lavori pubblici è il massimo organo tecnico consultivo dello Stato e rende parere obbligatorio nelle fattispecie normativamente previste, anche sotto il profilo della congruità del costo.

Acquisito il parere obbligatorio il RUP convoca la conferenza dei servizi al fine di acquisire gli ulteriori pareri ed autorizzazioni all'uopo previsti.

Al contrario, nella convocazione della Commissione regionale, partecipano tutti i soggetti competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati previsti dalla normativa vigente, ed il parere della Commissione sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di

amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali e di uffici regionali in materia di lavori pubblici, ma certamente non di organismi statali.

Appare, pertanto, di poter sostenere che l'attività del Consiglio superiore dei lavori pubblici si presti ad essere considerata sovraordinata e non sostituibile.

Una interpretazione sistematica delle norme, regionale e statale, tale da giustificarne la convivenza, non può che condurre ad una diversificazione delle fattispecie.

Le competenze rimesse alla Commissione regionale, nel contesto normativo di cui all'art. 5 della legge regionale n. 12/2011, pare si pongano su un piano diverso, ovvero quello dell'approvazione di tutti i livelli di progettazione di lavori pubblici di competenza regionale e prevalentemente finanziati con risorse regionali, tali da non potere invadere quelle inderogabilmente ascritte al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Conseguentemente, l'esercizio delle competenze riconosciute ai due organismi non può che seguire l'*iter* procedimentale rispettivamente previsto, ovvero:

- l'acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici (sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 50 milioni di euro – ed in deroga sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro) e la successiva indizione della conferenza dei servizi da parte del RUP per l'approvazione definitiva del progetto secondo l'*iter* disciplinato a livello statale;

- la convocazione della Commissione regionale dei lavori pubblici in presenza dei presupposti di cui al richiamato art. 5 della legge regionale n. 12/2011, per progetti di competenza regionale, finanziati con risorse alla stessa Regione ascritte; senza interferenze che potrebbero portare ad un aggravamento del procedimento.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * *

Si rammenta che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza

che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio

F.to Avv. Giuseppa Mistretta

Il Dirigente

F.to Avv. Anna Maria La Vecchia

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Giovanni Bologna